

Gentili Clienti

Loro sedi

Roma 25 marzo 2020

Informativa n. 2/2020

Oggetto: emergenza coronavirus – indennità per le partite Iva – credito d'imposta per affitto C/1

A seguito delle numerose richieste pervenute, si forniscono chiarimenti su alcune misure di sostegno introdotte dal D.L. 17.3.2020 n. 18 (c.d. Cura Italia). Nel particolare vengono esaminate le norme in tema di *bonus* di 600 euro per professionisti e imprese ed il credito d'imposta del 60 per cento per l'affitto di negozi e botteghe.

Bonus per professionisti e imprese

E' prevista per il mese di marzo 2020 un'indennità (non soggetta a tassazione) di euro 600 per le seguenti categorie di lavoratori:

- liberi professionisti con partita Iva attiva alla data del 23.2.2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla gestione separata INPS;
- collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23.2.2020 iscritti alla gestione separata INPS;

Tali categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

La medesima indennità è inoltre prevista per:

- lavoratori autonomi (imprese) iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (Ago) di cui alle gestioni IVS: Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti.

Tali categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata INPS.

In altri termini, indipendentemente dal regime fiscale adottato e dal tipo di attività esercitata, il sussidio è previsto per:

- a) liberi professionisti titolari di partita Iva alla data del 23.2.2020 iscritti alla gestione separata INPS in quanto per la propria attività professionale non è prevista alcuna cassa previdenziale autonoma;
- b) collaboratori titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa alla data del 23.2.2020 iscritti alla gestione separata INPS;
- c) titolari di partita Iva sotto forma di impresa individuale iscritti ad una delle gestioni previdenziali obbligatorie INPS (Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti).

Non sono compresi tra i soggetti beneficiari del sussidio i professionisti iscritti a Casse di previdenza private come ad esempio: ingegneri, architetti, geometri, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, eccetera. Tali soggetti potrebbero comunque avere accesso al "Fondo per il reddito di ultima istanza" istituito dal decreto in argomento come "fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall'indennizzo di 600 euro". Tuttavia non è escluso che con un successivo intervento normativo l'indennizzo sia esteso anche a detti soggetti.

Da chiarire se possano rientrare nel beneficio gli amministratori di società percettori di un compenso, il cui reddito è assimilato a quello derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Da chiarire inoltre se possano usufruire del beneficio gli agenti e rappresentanti di commercio per i quali è prevista l'iscrizione obbligatoria alla Fondazione Enasarco.

Da chiarire infine se possano usufruire del beneficio:

i soggetti non titolari di partita Iva iscritti alla gestione IVS commercianti, in qualità di socio di s.r.l. con attività prevalente svolta nella medesima;

i soggetti non titolari di partita Iva iscritti alla gestione IVS commercianti o artigiani in qualità di collaboratori dell'impresa familiare;

i soggetti titolari di partita Iva iscritti alla gestione IVS imprenditori agricoli professionali (IAP);

i soggetti non titolari di partita Iva iscritti alla gestione IVS imprenditori agricoli professionali (IAP) in qualità di socio di società semplici con attività agricola.

L'indennità è erogata direttamente dall'INPS previa presentazione della relativa domanda. Al momento non sono stati ancora definiti i termini e le modalità attraverso cui presentare le domande.

Sulla base di alcune indicazioni fornite dall'Istituto, si ritiene che la domanda debba essere presentata dall'interessato esclusivamente secondo modalità telematiche. Per l'invio telematico della domanda il soggetto interessato, qualora non l'avesse già disponibile, dovrà dotarsi preventivamente delle credenziali di accesso (PIN) rilasciate dall'Istituto.

Poiché l'ottenimento del PIN secondo le procedure ordinarie potrebbe comportare tempo (l'INPS trasmette la seconda parte del PIN mediante canale postale), è stato annunciato dal Presidente dell'Istituto previdenziale l'installazione in piattaforma INPS di un procedura *on-line* semplificata, che permette di ottenere il PIN in brevissimo tempo, senza dover attendere il più lungo *iter* ordinario.

Suggerisco pertanto ai Clienti interessati di attendere qualche giorno al fine di utilizzare per la richiesta delle credenziali la nuova procedura semplificata.

Al momento non sappiamo se la domanda volta ad ottenere l'indennità possa essere eseguita dallo Studio, agendo in delega in qualità di intermediario abilitato per il tramite del cassetto previdenziale. Quindi invito i Clienti interessati a procedere comunque alla richiesta del PIN (la procedura non comporta alcun costo) in modo da essere pronti alla trasmissione della domanda, una volta disponibile in piattaforma.

Al momento non sono previsti termini iniziali e finali per la presentazione della domanda.

Nel caso in cui la domanda fosse presentabile dallo Studio in qualità di intermediario, il medesimo si renderà disponibile a questo servizio dietro pagamento di un corrispettivo, al momento non ancora quantificabile non essendo attualmente preventivabile il tempo necessario per l'esecuzione dell'adempimento.

Credito d'imposta per l'affitto di negozi e botteghe

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologia da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Il credito d'imposta non può essere usufruito per le attività considerate "essenziali" appositamente individuate dal DPCM dell'11 marzo 2020 quali: ipermercati, supermercati, commercio di medicinali e articoli sanitari, generi alimentari, carburante per autotrazione, ferramenta, materiale elettrico e termoidraulico, tabacchi, apparecchiature informatiche, eccetera.

Il credito può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 da presentarsi esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate a partire dal 25 marzo 2020.

Il codice tributo da utilizzare è "6914" denominato "Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi, art. 65 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18". Il suddetto codice è esposto nella sezione "Erario" nella

colonna “importi a credito compensati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

Dal punto di vista soggettivo rientrano dunque nell’agevolazione tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica ed attività esercitata, fatta eccezione per quelle ritenute indispensabili dal decreto governativo dell’11 marzo 2020 (per elenco cfr. decreto).

Il credito d’imposta è escluso per gli esercenti arti e professioni.

Sotto l’aspetto oggettivo l’agevolazione riguarda il canone di locazione del mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Anche se la norma usa la formulazione “relativo al mese di marzo” si ritiene che per fruire del credito sia necessario aver eseguito il pagamento del canone.

Non si comprende il motivo secondo cui siano stati esclusi dall’agevolazione i conduttori di immobili di categoria catastale D/8, che rappresentano comunque unità immobiliari destinate alla vendita, seppur di maggiori dimensioni.

Da capire inoltre come si determina il credito nel caso in cui l’immobile venga utilizzato sia per attività essenziali (escluse dall’agevolazione) e sia per attività non essenziali (sospese o non sospese).

I Clienti rientranti nell’agevolazione, dopo aver effettuato adeguata verifica della sussistenza delle condizioni, sono pregati di fare opportuna segnalazione allo Studio.

In caso di spettanza dell’agevolazione, il credito d’imposta in esame potrà essere inserito nel modello F24 a scomputo del primo pagamento utile di imposte e contributi in scadenza.

Cordiali saluti.

Bruno Vaudo